Appello 04-28

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre, Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Giuseppe Russo, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello datato 20 ottobre 2004 protocollo 12769 con il quale la barca "Falco" n.v. ITA-12915 Classe IMS ha chiesto la riforma della decisione del Comitato per le proteste della XX Coppa Italia conseguente alla richiesta di escludere dalla classifica la barca "Dike" n.v. ITA-470 perché sprovvista dei requisiti interni previsti dalla "regulation" IMS.

Dalla documentazione ricevuta ed acquisita agli atti risulta che la protesta di "Falco" è stata trasmessa con lettera datata 23 settembre 2004 al Circolo Organizzatore ed, in copia, all'UVAI e al Comitato della IVA Zona FIV con lettera datata 23 settembre 2004.

Nella protesta si premette che la stessa è stata presentata tardivamente perché solo in occasione della cerimonia della premiazione, e cioè alle ore 18,00 del 19 settembre (e quindi successivamente all'orario di scadenza del tempo limite per presentare le proteste), il protestante aveva potuto rendersi conto che barca "Dike" era stata inserita nel raggruppamento delle barche IMS nel quale era inserita anche la barca "Falco". Ha lo stesso protestante preliminarmente rilevato che in tema di nullità non esistono termini di decadenza per cui la stessa può essere rilevata in qualsiasi momento preesistendo essa al fatto denunciato.

La protesta è stata dichiarata però inammissibile perché depositata il 25 settembre e, quindi, fuori termine. Sulla stessa appare un appunto a firma del Presidente del Comitato relativo alla tardività della presentazione. Non risulta che sia stata convocata un'udienza.

Con ricorso trasmesso il 20 ottobre 2004, e quindi fuori termine, ha proposto appello la barca "Falco" per i seguenti motivi:

in via preliminare

perché non vi è stato un giudizio di 1° grado non essendo stata effettuata l'udienza prevista dalle norme;

in via di fatto e di diritto

- a) perché solo in occasione della premiazione finale, avvenuta successivamente allo scadere del tempo limite per la presentazione delle proteste, l'equipaggio di "Falco" e venuto a conoscenza che la barca "Dike" è stata inserita nel gruppo B delle barche IMS non essendo mai state in precedenza pubblicate le classifiche di gruppo.
- b) l'inserimento di un J24 nel gruppo IMS deroga al bando ed alle istruzioni di regata che prevedeva un raggruppamento per la Classe J24.
- c) in tema di nullità di un certificato IMS o ORC CLUB rilasciato alla barca "Dike" non esistono decadenze dal momento dell'ammissione della barca alle

regate IMS essendo la nullità accertabile "d'ufficio" in qualsiasi momento.

Nelle sue osservazioni il Presidente del Comitato per le proteste ha evidenziato tra l'altro:

- che l'elenco degli iscritti era stato tempestivamente esposto come erano stati giornalmente esposti gli ordini di arrivo e le classifiche;
- che la barca "Falco", nonostante la documentazione esposta all'albo ufficiale, non ha mai presentato durante i tre giorni di regata regolare e formale protesta;
- che la lettera di "Falco" del 23 settembre 2004 non è stata presa in considerazione dal Comitato per le proteste non avendo rispettato né nella forma né nei termini i requisiti prescritti per le presentazione di una regolare protesta.
- Ciò premesso ed esposto la Giuria d'appello deve rilevare che per la regola 61.3 il tempo limite per la presentazione di una protesta relativa ad un incidente avvenuto nell'area di regata è quello previsto o dalle istruzioni di regata (nel caso entro il tempo indicato da un programmato comunicato del Comitato) o, ove questo non sia previsto, entro due ore dall'arrivo dell'ultima barca nell'ultima prova della giornata.

Nel caso di specie, poiché il protestante asserisce di essersi accorto del fatto solo al momento della premiazione, deve ritenersi che il tempo limite per la presentazione della protesta possa essere quello indicato dalla regola <u>62.2</u> per la richiesta di (riparazione): due ore dal momento dell'incidente" che, per la protesta in esame, deve ritenersi quello dell'esposizione all'albo delle classifiche di giornata e/o finali.

Per quanto premesso, essendo assorbente la questione preliminare della ritualità della protesta, viene omesso l'esame della stessa nel merito. L'appello non può che essere respinto poiché è principio che qualsiasi contestazione deve esser fatta nei termini previsti e non, come nel caso in esame, dopo tre giorni dal fatto ed a classifiche pubblicate a premiazione effettuata ed a Comitato per le proteste ormai disciolto.

P.Q.M.

decide di respingere l'appello di "Falco" n.v. ITA-12495 e conferma la classifica emessa il 19 settembre dal Comitato per le proteste della XX Coppa Italia organizzata dal Circolo della Vela di Roma.

Così deciso a Genova il 26 febbraio 2005. Il relatore ed estensore Osvaldo Magnaghi Il Presidente Francesco N. Tubarchi